

N. 01311/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01155/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2014, proposto da:

Associazione Vittime della Caccia, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Sorrentino in Mestre, via Parco Ponci, 3/3;

contro

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Federazione Italiana Caccia;

per l'annullamento, previa sospensione

della delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1074 del 24 giugno 2014 limitatamente agli art. 1 e 9 all. B per quanto concerne il periodo ed il carriera relativo alla caccia in preapertura della tortora.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

L'Associazione ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 1074 del 24.6.2014 (approvazione calendario venatorio regionale), limitatamente all'art. 1 dell'allegato B –ove è consentito il prelievo venatorio in preapertura alla tortora per cinque giornate (1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014) – e al successivo art. 9, stesso allegato, ove è indicato il carniere giornaliero in 10 capi.

Parte ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 18 secondo comma delle legge n. 157/92 e dell'art. 16, terzo comma, della legge regionale n. 50/93; in sintesi, parte ricorrente ha rilevato che la Regione resistente ha consentito la caccia alla tortora in preapertura, nelle quantità e termini sopra indicate, discostandosi dal parere dell'Ispra –che aveva suggerito di limitare la caccia in preapertura a 3 giornate, limitando il carniere giornaliero a 5 capi - , senza alcuna motivazione, ed ha denunciato l'assenza di un adeguato piano faunistico venatorio –requisito necessario ed indispensabile per consentire di anticipare la caccia -, in considerazione del fatto che la Regione si era limitata a prorogare l'ultimo piano quinquennale risalente al 2007.

Con decreto monocratico n. 449/2014, depositato il 28.8.2014, è stata disposta la sospensione cautelare dell'atto impugnato, con fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale al 2 ottobre 2014.

In vista della suddetta Camera di Consiglio, la Regione Veneto ha depositato D.P.G.R. n. 131 del 3 settembre 2014, ratificato con D.G.R. n. 1656 del 9 settembre 2014, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avendo detti provvedimenti ottemperato a quanto statuito nel citato decreto cautelare presidenziale.

Parte ricorrente si è opposta alla richiesta dell'Amministrazione regionale, evidenziando l'illegittimità del provvedimento impugnato attesa l'inadeguatezza del piano faunistico, essendo stato il medesimo piano solo prorogato.

Alla Camera di Consiglio del 2 ottobre 2014, sentite le parti, la causa è trattenuta in decisione potendo essere decisa con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come detto, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione n. 1074/2014 di approvazione del calendario venatorio, limitatamente all'art. 1 dell'allegato B, nella parte in cui è consentito il prelievo venatorio in preapertura alla tortora per cinque giornate (1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014) e al successivo art. 9, nella parte in cui è indicato il carniere giornaliero in 10 capi.

Ebbene, con il decreto n. 131/2014 –ratificato con DGR n. 1656/2014 – la Regione Veneto ha modificato, proprio in considerazione del decreto presidenziale assunto da questo Tribunale, il calendario venatorio regionale limitatamente alle parti oggetto della presente impugnazione, prevedendo la riduzione del carniere massimo giornaliero per la specie della tortora da 10 a 5 capi e la caccia in preapertura alla medesima specie per complessive quattro giornate (in luogo delle cinque previste in origine), nei giorni 6, 7, 13 e 14 settembre 2014.

E', dunque, evidente, che l'atto potenzialmente lesivo della posizione giuridica vantata dalla parte ricorrente è, ora, costituito dal suddetto decreto regionale n. 131/2014, che ha innovato, introducendo modifiche sostanziali, il calendario venatorio proprio con riferimento a quella parte impugnata e contestata dall'Associazione ricorrente, con la conseguenza che eventuali censure dovranno essere rivolte verso il citato decreto.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.

In considerazione della particolarità della vicenda processuale, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 01311/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01155/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2014, proposto da:

Associazione Vittime della Caccia, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Sorrentino in Mestre, via Parco Ponci, 3/3;

contro

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Federazione Italiana Caccia;

per l'annullamento, previa sospensione

della delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1074 del 24 giugno 2014 limitatamente agli art. 1 e 9 all. B per quanto concerne il periodo ed il carniere relativo alla caccia in preapertura della tortora.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

L'Associazione ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 1074 del 24.6.2014 (approvazione calendario venatorio regionale), limitatamente all'art. 1 dell'allegato B –ove è consentito il prelievo venatorio in preapertura alla tortora per cinque giornate (1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014) – e al successivo art. 9, stesso allegato, ove è indicato il carniere giornaliero in 10 capi.

Parte ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 18 secondo comma delle legge n. 157/92 e dell'art. 16, terzo comma, della legge regionale n. 50/93; in sintesi, parte ricorrente ha rilevato che la Regione resistente ha consentito la caccia alla tortora in preapertura, nelle quantità e termini sopra indicate, discostandosi dal parere dell'Ispra –che aveva suggerito di limitare la caccia in preapertura a 3 giornate, limitando il carniere giornaliero a 5 capi - , senza alcuna motivazione, ed ha denunciato l'assenza di un adeguato piano faunistico venatorio –requisito necessario ed indispensabile per consentire di anticipare la caccia -, in considerazione del fatto che la Regione si era limitata a prorogare l'ultimo piano quinquennale risalente al 2007.

Con decreto monocratico n. 449/2014, depositato il 28.8.2014, è stata disposta la sospensione cautelare dell'atto impugnato, con fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale al 2 ottobre 2014.

In vista della suddetta Camera di Consiglio, la Regione Veneto ha depositato D.P.G.R. n. 131 del 3 settembre 2014, ratificato con D.G.R. n. 1656 del 9 settembre 2014, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avendo detti provvedimenti ottemperato a quanto statuito nel citato decreto cautelare presidenziale.

Parte ricorrente si è opposta alla richiesta dell'Amministrazione regionale, evidenziando l'illegittimità del provvedimento impugnato attesa l'inadeguatezza del piano faunistico, essendo stato il medesimo piano solo prorogato.

Alla Camera di Consiglio del 2 ottobre 2014, sentite le parti, la causa è trattenuta in decisione potendo essere decisa con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come detto, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione n. 1074/2014 di approvazione del calendario venatorio, limitatamente all'art. 1 dell'allegato B, nella parte in cui è consentito il prelievo venatorio in preapertura alla tortora per cinque giornate (1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014) e al successivo art. 9, nella parte in cui è indicato il carniere giornaliero in 10 capi.

Ebbene, con il decreto n. 131/2014 –ratificato con DGR n. 1656/2014 – la Regione Veneto ha modificato, proprio in considerazione del decreto presidenziale assunto da questo Tribunale, il calendario venatorio regionale limitatamente alle parti oggetto della presente impugnazione, prevedendo la riduzione del carniere massimo giornaliero per la specie della tortora da 10 a 5 capi e la caccia in preapertura alla medesima specie per complessive quattro giornate (in luogo delle cinque previste in origine), nei giorni 6, 7, 13 e 14 settembre 2014.

E', dunque, evidente, che l'atto potenzialmente lesivo della posizione giuridica vantata dalla parte ricorrente è, ora, costituito dal suddetto decreto regionale n. 131/2014, che ha innovato,

introducendo modifiche sostanziali, il calendario venatorio proprio con riferimento a quella parte impugnata e contestata dall'Associazione ricorrente, con la conseguenza che eventuali censure dovranno essere rivolte verso il citato decreto.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.

In considerazione della particolarità della vicenda processuale, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)